



Comune di
VIGARANO MAINARDA

**DELIBERA DI GIUNTA
N. 1 DEL 13/01/2022**

Oggetto: ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2022. ASSEGNAZIONE PROVVISORIA RISORSE DI BILANCIO ANNO 2022 (ART. 163 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 267/2000)

L'anno duemilaventidue addì tredici del mese di gennaio alle ore 15:30 si è riunita la Giunta appositamente convocata.

All'appello risultano:

BERGAMINI DAVIDE	Presente
ZANELLA MAURO	Presente
PATRONCINI DANIELA	Presente
LAMBERTINI FRANCESCA	Presente
BIZZARRI ENNIO	Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale D.ssa SICILIANO CARMELA .

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Unità Proponente: SERVIZIO RAGIONERIA

Oggetto: ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2022. ASSEGNAZIONE PROVVISORIA RISORSE DI BILANCIO ANNO 2022 (ART. 163 comma 3 DEL D.LGS. N. 267/2000)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- Con atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 18.03.2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021-2023;
- Con atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 18.03.2021 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati;
- Con atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 19 del 29.03.2021 è stato approvato il PEG 2021-2023 parte contabile;
-

PRESO ATTO che ai sensi del Decreto del 24.12.2021 del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 22.12.2021 e previa intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli enti locali al 31.03.2022;

VISTO l'articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale così dispone:

Articolo 163 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.
2. (.....)
3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di votivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.
4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti – per ciascuna missione, programma e titolo – gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
 - a) Tassativamente regolate dalla legge;



Comune di
VIGARANO MAINARDA

- b) Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c) A carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis;
7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi;
- 8.

VISTO inoltre il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", e in particolare:

- L'articolo 11, commi 1 e 14, il quale dispone che a decorrere dall'esercizio 2016 le amministrazioni adottano i nuovi schemi di bilancio e di rendiconto di cui agli allegati 9 e 10 al medesimo decreto;
- L'articolo 11, comma 17, il quale prevede che "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 -2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9";

RICHIAMATO integralmente il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, dedicato all'esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria, in base al quale nel corso dell'esercizio provvisorio:

- Gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio definitivamente approvato per l'esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto per l'esercizio provvisorio 2017 assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2016-2018 – Annualità 2017, definitivamente approvato;
- Possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza;
- Possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non superiori ad un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato;
- Sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;
- Sono gestite le previsioni del secondo esercizio del PEG dell'anno precedente e non operano le previsioni di cassa.

CONSIDERATO che l'Ente non ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente entro la data del 31 dicembre 2021, secondo quanto disposto dall'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e, quindi, si trova tecnicamente in esercizio provvisorio a partite dal 1° gennaio 2022;

CONSIDERATO che, sulla base del sopra riportato art. 163, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, gli stanziamenti dell'esercizio provvisorio 2022 sono quelli previsti per l'anno 2022 del bilancio di previsione finanziario 2021/2023, approvato con la sopra citata deliberazione;

CONSIDERATO che con il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 è autorizzato l'esercizio provvisorio per il primo trimestre dell'esercizio 2022, il quale risulta disciplinato dall'art. 163 TUEL e dai punti 8 e 11.8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4.2. al D.Lgs. 118/2011);

ATTESO che nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione definitivamente approvato, per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio (nei limiti, quindi, degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2022 del bilancio di



Comune di
VIGARANO MAINARDA

previsione 2021/2023 approvato con atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 18.03.2021);

RAVVISATA quindi la necessità di prorogare gli effetti del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2021/2023 e successive variazioni del Comune di Vigarano Mainarda con individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei settori e dei servizi, di cui all'atto del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 19 del 29.03.2021 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle operazioni previste in regime di esercizio provvisorio ai sensi della normativa sopraccitata, al fine di consentire l'adozione degli atti di gestione relativi ad attività istituzionali che devono avere uno sviluppo continuativo anche in assenza di una specifica programmazione di bilancio, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2022-2024;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi della regolarità tecnica e della regolarità contabile;

VISTI:

- Il D. Lgs. N. 267/2000;
- Il D.Lgs.N. 165/2001,
- Il D.lgs. n. 118/2011;
- Il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- Visto il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

AD unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che fino all'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 dal 1° gennaio 2022 l'Ente agisce automaticamente in regime di esercizio provvisorio, secondo le disposizioni di cui all'art. 163 del T.U. d.lgs n. 267/2000;
- 2) Di dare atto che nel corso dell'esercizio provvisorio gli stanziamenti di bilancio di entrata e di spesa saranno quelli previsti per l'anno 2022 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ex d.lgs. n. 118/2011;
- 3) Di autorizzare i responsabili di settore, nel periodo di vigenza dell'esercizio provvisorio e, comunque, fino all'approvazione del piano esecutivo di gestione per l'anno 2022-2024, ad effettuare accertamenti di entrata e impegni di spesa entro gli stanziamenti dei capitoli di rispettiva competenza come sopra definiti afferenti all'anno 2022;
- 4) Di dare atto, in particolare che, in vigenza dell'esercizio provvisorio, potranno essere impegnate mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma spese per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
 - a) Tassativamente regolate dalla legge;
 - b) Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c) A carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti,
- 5) Di dare atto che nel periodo di vigenza dell'esercizio provvisorio continuano ad avere effetto le eventuali prescrizioni definite dalla deliberazione di approvazione del piano esecutivo di gestione per l'anno 2021;
- 6) Di dare atto che sul presente atto, sono stati acquisiti favorevolmente i pareri di cui agli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del T.U. d.lgs. n. 267/2000;
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell'Ente per il periodo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 32., comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.iii;
- 8) Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato, a termini di legge, sul portale



Comune di
VIGARANO MAINARDA

“Amministrazione trasparente” dell’Ente, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

- 9) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
BERGAMINI DAVIDE

Il Vice Segretario Comunale
D.ssa SICILIANO CARMELA